

Codice Penale

c.p. art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

(commento di giurisprudenza)

316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui ⁽¹⁾

Il pubblico ufficiale [*c.p. 357*] o l'incaricato di un pubblico servizio [*c.p. 358*], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86*, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi *dell'art. 33-bis del codice di procedura penale*, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, *l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55*, come modificato dall'*art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475*. Vedi, inoltre, *l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 7 agosto 1992, n. 356*.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75*, a decorrere dal 30 luglio 2020.